# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 14 gennaio — Numero 10

### AVVISO

**Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920**

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

### SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

***Il numero 2462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio », con sede in Porto Maurizio, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quei porti.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

*a*) un presidente nominato con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

*b*) due funzionari, uno tecnico ed uno amministrativo, del Ministero dei lavori pubblici, nominati dal ministro;

*c*) un membro nominato dal ministro del tesoro;

*d*) un membro nominato dal ministro delle finanze;

*e*) due membri (uno in rappresentanza delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile), nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

*f*) un rappresentante della provincia di Porto Maurizio e due per ciascuno dei comuni di Porto Maurizio e di Oneglia, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dai Consigli comunali, anche fuori del proprio seno;

*g*) un rappresentante della Camera di commercio di Porto Maurizio.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione presenterà entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 3

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga, che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 4.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 fra i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e delle finanze ed i rappresentanti dei comuni di Porto Maurizio e di Oneglia per la concessione all'Ente, di cui all'art. 1, della costruzione e dell'esercizio delle opere e della gestione delle aree nella convenzione stessa indicate.

Art. 5.

Per far fronte alle spese, che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

*a*) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per la esecuzione delle opere di 1ª categoria nel porto di Porto Maurizio, e cioè delle opere di prolungamento del molo foraneo;

*b*) quota a carico dello Stato nelle spese per l'esecuzione delle altre opere di cui al n. 1 dell'art. 2 della convenzione;

*c*) contributo, nella misura di legge, degli Enti interessati alle spese, di cui alla precedente lettera, ed a quelle di cui all'articolo 12 della convenzione;

*d*) proventi di concessioni di uso, o di affitti di aree, fabbricati, impianti, locali e meccanismi, di cui gli è affidata la gestione;

*e*) proventi di tasse portuali;

*f*) rimborso da parte dei privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere, impianti ecc. in contravvenzione alle norme per la polizia tecnica del porto;

*g*) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie consentite per legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 6.

Le quote di contributo a carico degli Enti interessati ai due porti saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio e saranno dagli Enti debitori direttamente pagate all'Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio.

Le quote relative alla costruzione delle opere concesse saranno versate dagli Enti predetti in venti annualità eguali senza interesse, decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere.

Le quote relative alle spese, di cui all'art. 12 della convenzione, saranno versate dagli Enti medesimi in un'unica rata nell'esercizio successivo a quello, in cui le spese stesse furono dall'Ente erogate.

Art. 7.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

*a*) una tassa portuale, che non potrà superare lire una per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nell'ambito dei porti;

*b*) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

La tassa, di cui alla lettera *a*), verrà accertata e riscossa con procedimento da concordarsi con l'amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*), verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 8.

Per la provvista dei fondi necessari alla sua costituzione o funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente anticipazioni e mutui per la esecuzione delle opere per un periodo di ammortamento di anni cinquanta.

Art. 9.

Le opere contemplate nel progetto 16 agosto 1919 sono dichiarate di pubblica utilità: alle relative espropriazioni, cui provvederà l'Ente portuale gradualmente a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2939 sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gli interessati, o, in mancanza, con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 10.

Tutti i redditi di qualunque natura di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile o da qualsiasi altra imposta o tassa.

Fino all'anno 1983 incluso non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta colla costruzione e coll'esercizio delle opere concesse e la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario, tra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tale uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 11.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nei porti di Oneglia e di Porto Maurizio, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-921 in poi la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 5 della convenzione.

Art. 12.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che, nel termine di tre anni dalla data del presente decreto l'Ente sarà per proporre ed a quelle eventualmente occorrenti per creazione di nuovi quartieri urbani, nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti

della suddetta zona industriale, sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 9.

Il progetto di tali opere dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale avrà, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 13.

Alle nuove opere ed impianti dei porti, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona industriale, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 258, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni suddette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 857 per la imposta e sovraimposta sui sopraprofitti di guerra si applicheranno anche agli investimenti in impianti industriali di qualsiasi genere da crearsi nei porti e nella zona industriale di cui all'art. 12 entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 15.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 30 aprile 1871, n. 234 (serie 2ª), che istituisce in Lodi una stazione sperimentale di caseificio;

Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5211 (serie 2ª), che conferma la istituzione della predetta stazione;

Considerata la necessità di trasformare la stazione stessa in un Istituto consorziale autonomo fornito di più larghi mezzi per la risoluzione dei problemi attinenti al caseificio;

Vista la deliberazione del 30 maggio 1919 del Consiglio provinciale di Milano;

Viste le deliberazioni del 12 giugno e 1° agosto 1919 del comune di Lodi;

Vista la deliberazione del 16 maggio 1919 della Camera di commercio e industria di Lodi;

Vista la lettera del 26 marzo 1919, n. 119821, del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro e con quello dell'industria, commercio e lavoro, approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. stazione sperimentale di caseificio di Lodi, istituita con R. decreto del 30 aprile 1871, n. 234 (serie 2ª), è soppressa col 31 dicembre 1919.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1920 è fondato in Lodi un Istituto sperimentale di caseificio consorziale autonomo col concorso dello Stato, della provincia di Milano, del comune di Lodi e della Camera di commercio e industria di Lodi, giusta quanto dispone il presente decreto.

Essa ha per iscopo fondamentale: di fare indagini scientifiche e tecnologiche sul latte e suoi derivati sia in rapporto all'alimentazione umana che in rapporto all'industria lattiera vera e propria per dedurne precise e sicure conoscenze: di condurre tutte quelle esperienze che insegnino a conseguire il migliore risultato tecnico unitamente al maggior profitto economico; di favorire la divulgazione della scienza e della tecnica moderna del latte mediante corsi periodici d'insegnamento e mediante conferenze e pubblicazioni.

Art. 3.

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno della provincia di Milano, di uno del Comune di Lodi, di uno della Camera di commercio di Lodi e di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscano al mantenimento dell'Istituto con una quota annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 4.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono annualmente: lo Stato con L. 45.000, delle quali L. 5000 da prelevarsi dal cap. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920, da stanziarsi al cap. 49 del predetto stato di previsione della spesa; la provincia di Milano con L. 11 000; il comune di Lodi con L. 2600; la Camera di commercio e industria di Lodi con L. 1400.

Alle spese d'impianto sarà destinata una somma non inferiore a L. 500.000 da prelevarsi, a norma dell'art. 13 del decreto 25 maggio 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del giorno stesso, n. 122, che istituisce il « Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del burro ».

Art. 5.

L'Istituto è riconosciuto ente morale ed è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 6.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Per la prima volta è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di nominare il direttore per chiamata; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero per l'agricoltura.

Successivamente la nomina del direttore verrà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero e secondo le norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del

Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cui spetta la nomina degli altri membri, scelti fra i professori delle RR. scuole superiori di agricoltura ed il personale direttivo delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali e di quelle autonome sottoposte all'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria, per l'esame della regolarità di essi.

Art. 7.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà inscritto presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 8.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tutti codesti documenti verrà trasmessa copia al Ministero di agricoltura.

Art. 9.

Un regolamento speciale proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto; determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria il quale delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni agrarie e speciali di prova.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920 ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario in corso è istituito il capitolo n. 60-*bis*-*B* « Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, per i servizi dipendenti, e in generale per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270 », con lo stanziamento di lire due milioni (L. 2.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui all'art. 4 (ultimo capoverso) del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 241 del 10 ottobre 1919, viene prorogato al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112 concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo rimanendo le disposizioni del decreto Luo-

gotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112 concernente il servizio di approvvigionamento della carta da giornali il ministro per l'industria, commercio e lavoro è autorizzato a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2286 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 27 luglio 1919, n 1255;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-20 sono introdotte le seguenti variazioni;

*a*) Lo stanziamento del capitolo n. 5 « Compensi per lavori o servizi straordinari, di qualsiasi natura, al personale ecc. » è aumentato di lire diecimila (L. 10.000).

*b*) E' istituito il capitolo n. 79-quater « Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari, per il controllo sulla gestione dei Consorzi e delle Società alle quali è stata affidata l'alienazione di materiali residuati dalla guerra » con lo stanziamento di lire quarantamila (L. 40.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2017 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 385, col quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino;

Visto lo schema del regolamento e delle norme tecniche per l'esecuzione del detto decreto, deliberato dal Consiglio comunale di Torino il 2 luglio 1919 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 agosto u. s.:

Ritenuto che le disposizioni dello schema appaiono legittime e rispondenti ai fini per i quali sono state dettate;

Udito il Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il regolamento e le norme tecniche per il piano regolatore della zona collinare di Torino, visti, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

*per l'esecuzione del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 2017 che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino.*

Art. 1.

Le opere del piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, saranno eseguite dal Comune, in quanto ad esso spetta, nel periodo di tempo indicato dall'art. 2 della legge stessa, fermi i disposti degli articoli 89 e 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Le fabbricazioni private in isolati fronteggianti vie, slarghi, piazze, belvedere e giardini pubblici di cui non siasi ancora deliberata l'apertura dal Consiglio comunale, dovranno uniformarsi alle disposizioni del piano, del presente regolamento e delle relative norme tecniche, nonchè dei vigenti regolamenti comunali di polizia edilizia e d'igiene.

Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni, di cui all'art. 3 della legge, gli allineamenti delle vie e degli slarghi formati dalle medesime saranno i seguenti:

*a*) Strade a mezza costa:

L'allineamento corrisponderà, nel lato a monte, al ciglio stradale e nel lato a valle a m. 3 dal ciglio stesso.

*b*) Strade di culmine:

L'allineamento sarà a m. 3 da ambo i lati del ciglio stradale.

*c*) Gli allineamenti delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere saranno determinati dai rispettivi cigli: escluse quindi le eventuali scarpate.

Art. 4.

In conformità dell'art. 3 della legge, i contributi dei privati all'opera pubblica consistono:

*A*) Pei proprietari frontisti, nella cessione gratuita delle zone di confrontanza per un massimo di m. 9 per ogni fronte, sia per le

vie, sia per gli slarghi, per le piazze, per i belvedere ed i giardini pubblici.

Tali zone di confrontanza da cedersi dai proprietari, sia dall'uno, sia dall'altro lato della via, in conformità dell'art. 3 della detta legge, avranno quindi rispettivamente le seguenti ampiezze:

Nelle strade a mezza costa:

$$\text{metri } \frac{10{,}50 + 3}{2} = 6{,}75$$

per la prima categoria;

$$\text{metri } \frac{7 + 3}{2} = 5$$

per la seconda categoria:

$$\text{metri } \frac{5 + 3}{2} = 4$$

per la terza categoria.

E nelle strade di culmine:

$$\text{metri } \frac{10{,}50 + 3 + 3}{2} = 8{,}25$$

per la prima categoria;

$$\text{metri } \frac{7 + 3 + 3}{2} = 6{,}50$$

per la seconda categoria;

$$\text{e metri } \frac{5 + 3 + 3}{2} = 5{,}50$$

per la terza categoria.

*B*) Per i proprietari non frontisti, nel contributo in denaro, in relazione all'art. 78 della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art. 5.

I proprietari, che a norma dell'art. 3 della legge, dovranno lasciare occupare l'area necessaria alla costruzione dei muri di sostegno e di controripa ivi indicati, potranno, senza corrispettivo verso il Comune, decorare tali muri ed erigere sui medesimi balaustre e cancellate di chiusura delle loro proprietà, restando a carico della città di Torino soltanto la manutenzione delle murature di sostegno e di controripa da essa costrutte; escluse quindi le decorazioni, le balaustre e le cancellate, la cui costruzione, manutenzione ed eventuale ricostruzione saranno sempre, per qualsiasi causa, a carico dei proprietari.

Art. 6.

Per l'occupazione delle zone destinate a pubbliche vie, slarghi, piazze, giardini e belvedere, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, ai sensi delle disposizioni della legge sulle espropriazioni.

Art. 7.

Per i contributi in denaro l'Amministrazione comunale seguirà le norme seguenti, riservata l'applicazione dell'art. 6 del presente regolamento:

*a*) deliberando un'opera di viabilità pubblica, il Consiglio comunale delibererà altresì l'elenco delle proprietà soggette a contributo e la misura dei contributi stessi;

*b*) l'elenco sarà pubblicato all'albo pretorio ed un estratto per la parte che lo riguarda sarà notificato a ciascun proprietario a mezzo di un agente giurato, appena avvenuta la sanzione della deliberazione consiliare;

*c*) durante i giorni quindici dalla data della notificazione ogni proprietario potrà proporre le sue osservazioni all'autorità comunale (art. 18 legge 25 giugno 1865);

*d*) l'elenco dei contributi accertati o concordati col Comune sarà reso esecutorio dal prefetto;

*e*) reso esecutorio l'elenco il sindaco farà notificare nella forma delle citazioni a ciascun proprietario la rispettiva quota, per ogni effetto di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865;

*f*) pendente l'eventuale giudizio, il contributo attribuito nell'elenco sarà intanto esigibile dal Comune in quote di un decimo ogni anno, e la prima quota scadrà colla prediale dell'anno successivo al compimento dell'opera pubblica o di quella parte della medesima, alla cui spesa il contributo si riferisce.

Art. 8.

Per tutto quanto non è previsto nella legge e nel presente regolamento, e così per le spese giudiziarie, di nomina di periti e di perizia, saranno osservate le disposizioni della legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 9.

Costituiscono elementi di maggior valore, da sottoporsi a contributo: l'aumento di luce e di prospetto; la più larga e comoda circolazione; la maggior sicurezza d'accesso; la cessazione di oneri o di servitù gravanti la proprietà; il prosciugamento e risanamento di terreni acquitrinosi o malsani.

Art. 10.

L'approvazione dell'autorità comunale prescritta dall'art. 7 della legge per l'apertura delle strade private ivi indicate, sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che la domanda ed il progetto presentino l'adesione della maggioranza dei proprietari frontisti in ragione di superficie di terreno da adibirsi a strada;

2° che la strada non sia a fondo cieco, e risulti progettata in correlazione organica a quelle del piano edilizio;

3° che la costruzione della strada si eseguisca secondo le norme tecniche speciali al detto piano edilizio;

4° che la costruzione e la sistemazione della strada; l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione; la costruzione e la manutenzione della fognatura bianca e nera; la manutenzione e la polizia del suolo e lo sgombro neve, siano eseguite dal Municipio a spese dei proprietari frontisti i quali dovranno rimborsarne le spese in ragione delle rispettive fronti nella misura come segue:

*a*) per la costruzione e sistemazione della strada; per l'illuminazione (impianto ed esercizio) e per la fognatura bianca e nera, con una quota corrispondente alla spesa richiesta da tali opere e con obbligo ai proprietari stessi di corrispondere i contributi che sono e saranno stabiliti dalla legge e dai regolamenti per le immissioni private nelle fogne;

*b*) per la manutenzione, la pulizia del suolo stradale e lo sgombro neve dalle strade con la quota annua complessiva di L. 0.50 per ogni mq. del sedime stradale.

Art. 11.

Trascorso il tempo fissato per l'esecuzione del piano, cesseranno i diritti di legge.

NORME TECNICHE

*per l'esecuzione della legge che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino.*

Art. 1.

I fabbricati di nuova costruzione su terreni compresi nel piano regolatore edilizio e d'ampliamento dovranno soddisfare alle seguenti norme:

*a*) Non potranno avere altezza eccedente i 19 metri al colmo del tetto, nè m. 15 alla gronda, intendendosi l'altezza misurata dal pavimento del piano terreno più basso.

Essi non potranno avere più di tre piani, compreso il terreno.

Potranno essere consentite, quando conferiscano all'estetica, elevazioni parziali delle costruzioni, oltre le altezze suddette, per una porzione di fabbricato non superiore complessivamente ad un sesto della superficie totale del fabbricato stesso;

b) Le fronti dei fabbricati dovranno avere una lunghezza non superiore a m. 30;

c) L'area coperta da costruzioni non dovrà essere superiore ad un sesto dell'area totale di ciascuna proprietà; e tra le varie costruzioni, anche appartenenti a proprietari diversi, dovrà esservi la distanza di almeno m. 12; cosicchè non potranno essere erette costruzioni a distanza inferiore a m. 6 dal confine delle singole proprietà. Si potrà derogare da tale prescrizione quando i proprietari coerenti interessati stipulino, coll'intervento del Municipio, regolare atto di sottomissione col quale sia assicurata la detta distanza minima di m. 12, indipendentemente dalle divisioni di proprietà. Ove però esistano fabbricati, costruiti in precedenza, a distanza inferiore a m. 6 dal confine, il vicino, in caso di nuove costruzioni, dovrà osservare una distanza superiore alla minima stabilita in m. 6, ma estensibile fino ad un massimo di m. 8, salvo cioè che basti una minor distanza, pur sempre superiore ai m. 6, per raggiungere un distacco totale di m. 12 fra le costruzioni esistenti e costruende;

d) I fabbricati da erigersi nel lato a valle delle strade a mezza costa, e degli slarghi formati dalle medesime, tanto in progetto quanto esistenti, dovranno risultare alla distanza di almeno m. 3 dalla base del muro di sostegno della scarpata ed in ogni caso di almeno m. 6 dal ciglio delle strade.

Nelle strade di culmine le dette distanze dovranno essere osservate da ambo i lati.

Alla stessa distanza dovranno attenersi le costruzioni sui terreni confinanti con giardini pubblici e belvedere.

Nei tratti della cinta daziaria, ove non esistono strade interne, i fabbricati da erigersi nel lato a valle dovranno risultare alla distanza di almeno m. 5 dalla base del muro di sostegno, ed in ogni caso di almeno m. 8 dal ciglio delle strade stesse, con facoltà alla città di Torino di servirsi dell'interposto terreno ad uso passaggio pedonale per i servizi daziari;

e) Le proprietà dovranno essere chiuse nelle loro fronti lungo le strade, slarghi, ecc., secondo gli allineamenti del piano; sono vietati gli spianamenti di terreno che richiedono muri di sostegno in fregio alle strade, agli slarghi, ecc., alti più di m. 1,50.

Le chiusure fronteggianti le strade, gli slarghi, ecc., saranno eseguite dai proprietari con balaustrate o con cancellate di ferro non foderate, poste su zoccolo di pietra o su un parapetto di muratura con copertina in pietra, alto complessivamente non più di un metro, oppure con siepi vive, alte non più di m. 1,20, o con reticolati di ferro o con fili di ferro paralleli al terreno e distanti non più di cm. 30 l'uno dall'altro e per l'altezza massima di m. 1,50.

Le limitazioni dell'intiero articolo non sono applicabili agli edifici pubblici.

Art. 2.

Le fronti delle proprietà lungo le strade che il Comune andrà man mano formando e che non devono essere sostenute soltanto con scarpate di terra, saranno sistemate nel seguente modo:

a) Terreni con livello inferiore a quello della strada: il municipio eseguirà una scarpata erbosa, sostenuta, occorrendo, da un muro di sostegno posto a tre metri dal ciglio stradale;

b) Terreni posti a livello superiore a quello della strada: il municipio dovrà costruire sull'allineamento stradale un muro di sostegno fino ad un'altezza di non oltre m. 3; se il dislivello supera i m. 3, il terreno al disopra del ciglio di detto muro verrà disposto a scarpata e sistemato a giardino a cura del proprietario.

In entrambi i casi le eventuali decorazioni, cancellate, ringhiere e balaustrate di coronamento dei muri di sostegno che i proprietari intendessero eseguire saranno a carico dei proprietari stessi. Queste medesime norme dovranno venir osservate dai privati per i muri di sostegno eventualmente da eseguirsi lungo le strade esistenti o lungo le strade private da aprirsi.

Art. 3.

Per quanto non sia altrimenti disposto dalle presenti norme, sono richiamate tutte le disposizioni dei regolamenti edilizio e di igiene della città di Torino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici*: PANTANO.

---

*Il numero 2499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III
### per grazia di Dio e per volontà della Nazione
### RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici compartimentali in Sicilia e quelli per l'esercizio delle ferrovie secondarie, affidate allo Stato, sono poste alla diretta dipendenza del capo compartimento.

Il capo di compartimento rappresenta l'Amministrazione nelle cause di competenza della magistratura giudiziaria ed amministrativa relative all'esercizio delle ferrovie di Stato in Sicilia.

Art. 2.

Il capo di compartimento della Sicilia provvede:

a) ad impartire tutte le disposizioni necessarie per la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie in Sicilia;

b) a traslocare, nei limiti della propria giurisdione, il personale fino al grado 5° incluso che presta servizio negli uffici e sulle linee di Sicilia;

c) ad approvare i progetti e ad eseguire in economia od in appalto i lavori di manutenzione, di sistemazione delle linee, stazioni ed officine ed alle riparazioni delle macchine e dei veicoli nei limiti dei fondi assegnati al principio di ogni esercizio finanziario od assegnati suppletivamente con deliberazioni del Consiglio di amministrazione approvate dal ministro;

d) ad approvvigionare i materiali, mezzi d'opera e provviste occorrenti pei lavori di cui alla lettera c) e nei limiti dei fondi assegnati a norma del precedente capoverso;

e) ad istituire squadre di rialzo, formare doppi turni nelle officine ed adottare ogni altro provvedimento per intensificare le riparazioni delle macchine e dei veicoli;

f) a disporre l'inoltro via mare delle merci consegnate per la spedizione per ferrovia;

g) ad assumere od a richiedere che sieno assunti avventizi nei casi, nei limiti e modi di cui all'art. 19 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1588;

h) a disimpegnare le altre attribuzioni o gli incarichi che sieno ad esso affidati dal Consiglio di amministrazione o dal direttore generale.

Art. 3.

Gli uffici per l'esercizio delle ferrovie sarde riscattate dallo Stato, sono posti alla diretta dipendenza di un delegato per l'esercizio con sede a Cagliari.

La nomina del delegato è fatta per decreto Reale su proposta del ministro dei trasporti, inteso il Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il delegato per l'esercizio delle ferrovie di Stato in Sardegna:

*a*) presiede la Commissione locale del traffico per la Sardegna da istituire a norma dell'art. 68 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificata col R. decreto 26 giugno 1912, n. 728;

*b*) rappresenta l'Amministrazione nelle cause di competenza della magistratura giudiziaria ed amministrativa relative all'esercizio delle ferrovie in Sardegna;

*c*) assume personalmente la direzione degli uffici del movimento e traffico;

*d*) esercita per la Sardegna le facoltà di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Alla fine di ogni trimestre il capo compartimento per la Sicilia e il delegato per la Sardegna daranno conto delle rispettive gestioni al direttore generale ed alla fine dell'esercizio finanziario compileranno una relazione riassuntiva che con l'approvazione o con le osservazioni del Consiglio di amministrazione saranno presentate al Parlamento in allegato alla relazione annuale dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2491 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Ritenuta la necessità di apportare altre variazioni alla ripartizione medesima;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma;

Visto l'art 31 del decreto Luogotenenziale stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assegnazioni di cui alle lettere *a*) e *e*-18) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 4.000.000.

In conseguenza di detti aumenti sono diminuite rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 4.000.000 le assegnazioni di cui alle lettere *b*) ed *e*) del medesimo articolo 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Art. 2.

Il maggiore stanziamento assegnato con la tabella di cui all'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, al capitolo n. 119 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920, è diminuito di L. 2.000.000.

Nella predetta tabella si comprende il capitolo n. 120 dello stato di previsione medesimo col maggiore stanziamento di L. 2.000.000, per provvedere alle spese a carico dello Stato contemplate dall'art. 18 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i risultati dell'esercizio della ferrovia Santo Ellero-Saltino;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant' Ellero-Saltino (Vallombrosa) un sussidio straordinario di lire ventimilacinquecento, per una volta tanto, per l'esercizio dell'anzidetta ferrovia; l'importo del detto sussidio sarà pagato in una sola volta.

La convenzione relativa da stipularsi con la Società esercente, verrà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di lire ventimilacinquecento, di cui al precedente articolo 1 cumulata con gli interessi 5 0/0 decorrenti dal giorno del pagamento fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, dovrà essere rimborsata allo Stato mediante 15 annualità posticipate, comprensive di capitale e di interesse 5 0/0, con decorrenza dal predetto termine di un anno dopo la pubblicazione della pace.

Decorso un mese dalla data in cui la Società dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il tesoro, in caso di mancato versamento potrà rivalersi tanto mediante trattenuta sulla sovvenzione governativa assegnata alla ferrovia, coll'art. 5 della convenzione 13 aprile 1892 approvata con R. decreto 18 aprile 1892, n. 233, quanto sui prodotti dell'esercizio, con il procedimento stabilito dal testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei proventi dei servizi pubblici.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione di apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero

dei lavori pubblici, con lo stanziamento della somma di L. 20,500, di cui all'art. 1, salvo a provvedere a suo tempo alla iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio dell'entrata, con lo stanziamento dell'ammontare complessivo dell'anticipazione da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 dello statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª) sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa;

Visto il R. decreto 25 giugno 1871, n. 320 ed il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 107 contenenti disposizioni circa il *Regio exequatur* ed il *Regio placet*;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà di concedere il *Regio exequatur* ed il *Regio placet* agli atti dell'autorità ecclesiastica riguardanti le provviste beneficiarie e le destinazioni di beni ecclesiastici indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 4 del Regio decreto 25 giugno 1871, n. 320, è delegata al procuratore generale presso la Corte di appello del luogo in cui sono posti i benefici.

Il procuratore generale dovrà non pertanto riferirne al Ministero della giustizia e degli affari di culto ed attendere le Sovrane determinazioni quando sia di avviso che il civile riconoscimento debba essere negato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 2423. **Regio decreto 13 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla delimitazione territoriale ed al reparto patrimoniale fra i comuni di Gorla Maggiore e Gorla Minore.

N. 2424. **Regio decreto 16 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione per gli orfani dei medici chirurgi e dei farmacisti della città e provincia di Padova, è eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma, e n'è approvato lo statuto organico relativo.**

N. 2426. **Regio decreto 23 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico, già consolidato a carico del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, in L. 4146,45, è elevato a L. 5346,45, a datare dal 1° luglio 1918.

N. 2427 **Regio decreto 23 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Lapedona (Ascoli Piceno), a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, in L. 2704, è elevato a L. 2810, a datare dal 1° dicembre 1916.

N. 2430. **Regio decreto 14 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la frazione Crispiano viene distaccata dal comune di Taranto, e costituita in Comune autonomo, provvedendosi in pari tempo alla relativa delimitazione territoriale.

N. 2446. **Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa degli orfani di guerra del Molise » con sede in Campobasso, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

N. 2447. **Regio decreto 31 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta, del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il reclusorio della Concezione, di Catania, è dichiarato istituzione pubblica di beneficenza.

N. 2476. **Regio decreto 25 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione italo-americana a favore degli orfani degli ufficiali italiani morti sul campo, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

---

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Messina.***

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Messina, sorta dalle elezioni generali del 1914, spiegò fin dall'inizio un'azione lenta ed incerta, che si è ripercossa in seguito su tutti i servizi pubblici.

Infatti un costante ritardo si è verificato nella presentazione e nella discussione dei bilanci e dei conti consuntivi; si sono impegnate spese senza corrispondenti previsioni nel bilancio; con eccessiva larghezza si sono distribuiti compensi agli impiegati comunali e medicinali ai poveri; si sono pagate somme, mediante anticipazioni di cassa.

Non mancò l'autorità prefettizia, in varie circostanze, di richiamare tutta l'attenzione dell'Amministrazione sul disservizio municipale e sul malumore che, protraendosi, esso produceva nella città

ditanza; ma ogni esortazione riuscì vana e fu necessario, per assicurare la regolarità del servizio annonario prima, per combattere l'epidemia vaiuolosa poi, far ricorso a commissari prefettizi che si sostituissero agli amministratori negligenti.

Recentemente, poi, essendosi provveduto alla nomina di un altro commissario, incaricato di disciplinare il servizio della distribuzione dei sussidi ai disoccupati, il sindaco e la Giunta municipale hanno rassegnato le dimissioni: ed ogni tentativo per ricostituire l'Amministrazione è fallito, poichè, dopo ben quattro adunanze, non è stato possibile addivenire alla nomina del sindaco e degli assessori.

Crescendo intanto il malumore nella cittadinanza, la quale minaccia di abbandonarsi a disordini, ove debba perpetuarsi tale anormale situazione, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 28 ottobre - procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di ordine pubblico, ed alla conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915 n. 148 nonchè il decreto Reale 16 ottobre 1919, n 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Messina è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff dott Enrico D'Arienzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art 51, n. 9, delle disposizioni preliminari del sopracitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belfiore (Verona).*

SIRE!

Dei 15 consiglieri assegnati al comune di Belfiore soltanto 10 nell'agosto ultimo scorso erano rimasti in carica, e questi, a causa di dissidi personali, da oltre sei mesi non intervenivano alle sedute. Poichè, inoltre gli stessi assessori, dopo la morte del sindaco, si erano allontanati dal Comune, il prefetto dovette affidarne l'amministrazione ad un suo commissario.

Riuscito infruttuoso ogni tentativo per comporre la crisi, ed urgendo provvedere al riordinamento degli uffici ed al funzionamento dei servizi, rendesi necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che, su conforme parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 28 ottobre ultimo scorso, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belfiore, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Antonio de Boni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Disposizioni nel personale dipendente:

*Commissariato generale dell'emigrazione.*

Decreto ministro affari esteri 12 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1919:

Risoldi cav. uff. Arturo, ragioniere di 2ª classe, aumento del decimo sullo stipendio di L. 3750 per compiuto sessennio, con decorrenza 16 aprile 1919.

Decreto Reale 13 luglio 1919, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1919:

Villari cav. Luigi, ispettore dell'emigrazione, collocato a sua domanda in aspettativa, per motivi di famiglia, per la durata di mesi sei, a decorrere dal giorno 3 luglio 1919.

Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1919:

Parmeggiani cav. Tancredi, applicato di 1ª classe, in aspettativa per infermità, è richiamato a sua domanda in servizio dal giorno 16 giugno 1919.

Decreto ministro affari esteri 30 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1919:

Franzoni cav. Cesare, ragioniere di 3ª classe, aumento del decimo sullo stipendio di L. 3175 per compiuto sessennio, e corrispondente riduzione di L. 1500 a L. 982.50 dell'assegno annuo a titolo personale, a decorrere dal 16 aprile 1919.

# REGNO D'ITALIA

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 17 al 23 novembre 1919.

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carbonchio ematico.** | | | | | |
| Bergamo | Treviglio | — | 1 | — | 1 |
| Cuneo | Mondovì | — | 1 | — | 1 |
| Genova | Genova | — | 1 | — | 1 |
| Napoli | Castellammare di St. | — | 1 | — | 1 |
| Palermo | Corleone | — | 1 | — | 2 |
| Perugia | Foligno | — | 1 | — | 1 |
| Potenza | Potenza | 1 | — | 1 | — |
| Torino | Torino | — | 4 | — | 4 |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 1 | 11 | 1 | 12 |
| **Carbonchio sintomatico.** | | | | | |
| Cuneo | Saluzzo | — | 1 | — | 1 |
| Firenze | Pistoia | — | 1 | — | 1 |
| Torino | Torino | — | 1 | — | 2 |
| | | — | 3 | — | 4 |
| **Afta epizootica.** | | | | | |
| Alessandria | Acqui | — | 1 | — | 2 |
| » | Alessandria | 2 | 2 | 2 | 8 |
| » | Asti | 4 | 5 | 5 | 20 |
| » | Casale Monferrato | — | 9 | — | 18 |
| » | Novi Ligure | 1 | 1 | 1 | 8 |
| » | Tortona | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ancona | Ancona | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Arezzo | Arezzo | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | — | 1 | — | 1 |
| Avellino | Avellino | — | 1 | — | 2 |
| » | S. Angelo dei Lomb. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bari delle Puglie | Altamura | 1 | — | 11 | — |
| » | Bari | 2 | — | 4 | — |
| Belluno | Belluno | — | 1 | — | 1 |
| » | Feltre | 1 | — | 2 | — |
| » | Pieve di Cadore | 2 | — | 4 | 1 |
| Benevento | Benevento | 1 | — | 4 | — |
| Bergamo | Bergamo | 27 | 10 | 70 | 31 |
| » | Clusone | 2 | — | 2 | 4 |
| » | Treviglio | 13 | 1 | 47 | 11 |
| Bologna | Bologna | 33 | — | 459 | 46 |
| » | Imola | 7 | — | 106 | 11 |
| » | Vergato | 5 | — | 114 | — |
| Brescia | Breno | 2 | — | 4 | — |
| *Segue:* Afta epizootica. | | | | | |
| Brescia | Brescia | 20 | 3 | 48 | 7 |
| » | Chiari | 4 | 1 | 12 | 2 |
| » | Salò | 5 | 1 | 14 | 6 |
| » | Verolanuova | 6 | — | 11 | — |
| Como | Como | 10 | 6 | 42 | 17 |
| » | Lecco | 5 | 2 | 9 | 3 |
| » | Varese | 10 | 1 | 15 | 1 |
| Cremona | Casalmaggiore | 4 | 1 | 21 | 11 |
| » | Crema | 1 | 1 | 1 | 1 |
| » | Cremona | 5 | 8 | 7 | 13 |
| Cuneo | Alba | 1 | — | 1 | — |
| » | Cuneo | 1 | — | 3 | — |
| Ferrara | Cento | 3 | — | 59 | 10 |
| » | Comacchio | 2 | — | 2 | — |
| » | Ferrara | 10 | — | 110 | — |
| Firenze | Firenze | 19 | — | 40 | 9 |
| » | Pistoia | 2 | — | 13 | — |
| » | Rocca S. Casciano | 2 | — | 3 | — |
| » | San Miniato | 7 | 1 | 14 | 2 |
| Forlì | Cesena | 4 | 1 | 29 | 26 |
| » | Forlì | 7 | 1 | 52 | 14 |
| » | Rimini | 3 | — | 5 | — |
| Genova | Genova | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Gresseto | Grosseto | 6 | — | 20 | 4 |
| Lecce | Gallipoli | 2 | — | 3 | — |
| » | Lecce | 1 | — | 1 | — |
| » | Taranto | 2 | — | 3 | — |
| Livorno | Livorno | 1 | — | 2 | — |
| Lucca | Lucca | 8 | 3 | 37 | 26 |
| Macerata | Camerino | 1 | — | 1 | — |
| » | Macerata | — | 1 | — | 1 |
| Mantova | Mantova | 30 | 4 | 110 | 101 |
| Messina | Messina | 1 | — | 1 | — |
| » | Patti | 1 | — | 1 | — |
| Milano | Abbiategrasso | — | 3 | — | 3 |
| » | Gallarate | 5 | 1 | 6 | 1 |
| » | Lodi | 3 | 5 | 4 | 11 |
| » | Milano | 9 | 10 | 11 | 15 |
| » | Monza | — | 3 | — | 3 |
| Modena | Mirandola | 9 | — | 238 | 8 |
| » | Modena | 16 | — | 334 | 19 |
| » | Pavullo nel Frign. | 3 | — | 16 | — |
| Napoli | Castellammare di S. | 1 | — | 2 | — |
| » | Napoli | — | 1 | — | 1 |
| Novara | Biella | 11 | 8 | 22 | 32 |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Segue*: Afta epizootica. | | | | |
| **Novara** | Novara | 7 | 4 | 12 | 12 |
| » | Varallo | — | 3 | — | 5 |
| » | Vercelli | 6 | 6 | 11 | 15 |
| **Padova** | Padova | 40 | 2 | 113 | 14 |
| **Palermo** | Termini Imerese | 1 | — | 20 | — |
| **Parma** | Borgo San Donnino | 3 | 1 | 4 | 8 |
| » | Parma | 3 | 2 | 6 | 4 |
| **Pavia** | Mortara | 6 | 3 | 8 | 4 |
| » | Pavia | 7 | 7 | 7 | 11 |
| » | Voghera | 15 | 8 | 22 | 21 |
| **Perugia** | Foligno | 2 | 3 | 10 | 12 |
| » | Perugia | 2 | 1 | 25 | 6 |
| » | Rieti | 2 | 1 | 3 | 7 |
| » | Spoleto | 1 | 1 | 2 | 1 |
| » | Terni | — | 1 | — | 1 |
| **Pesaro Urbino** | Pesaro | 2 | — | 2 | — |
| » | Urbino | 1 | — | 2 | — |
| **Piacenza** | Fiorenzuola d'Adda | 12 | — | 308 | 15 |
| » | Piacenza | 2[illegible] | — | 112 | 42 |
| **Pisa** | Pisa | 44 | 4 | 61 | 28 |
| » | Volterra | 4 | 2 | 11 | 13 |
| **Porto Maurizio** | Porto Maurizio | 1 | — | 1 | — |
| » | San Remo | 2 | 1 | 4 | 1 |
| **Potenza** | Melfi | 2 | — | 5 | — |
| » | Potenza | 2 | — | 2 | — |
| **Ravenna** | Faenza | 2 | 1 | 38 | 1 |
| » | Lugo | 6 | — | 56 | — |
| » | Ravenna | 4 | — | 68 | 6 |
| **Reggio nell'Emilia** | Guastalla | 8 | 2 | 46 | 36 |
| » | Reggio nell' Emilia | 12 | 3 | 73 | 33 |
| **Rovigo** | Adria | 7 | — | 21 | 1 |
| » | Rovigo | 42 | 1 | 478 | 23 |
| **Salerno** | Salerno | 3 | — | 6 | 2 |
| **Siena** | Montepulciano | 4 | — | 55 | 2 |
| » | Siena | 8 | 2 | 30 | 18 |
| **Torino** | Ivrea | 7 | 4 | 21 | 11 |
| » | Pinerolo | 2 | — | 3 | — |
| » | Susa | 2 | — | 4 | 1 |
| » | Torino | 15 | 9 | 25 | 33 |
| **Treviso** | Treviso | 1 | 9 | 1 | 11 |
| **Venezia** | Chioggia | 3 | — | 32 | 4 |
| » | Venezia | 32 | 1 | 283 | 15 |
| **Verona** | Verona | 21 | 7 | 63 | 36 |
| **Vicenza** | Vicenza | 23 | 7 | 119 | 22 |
| | | — | — | — | — |

**Colera dei polli.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ferrara** | Ferrara | 1 | — | 14 | 5 |
| **Mantova** | Mantova | — | 3 | — | 3 |
| | | 1 | 3 | 14 | 8 |

**Malattie infettive dei suini.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | Arezzo | 1 | — | 1 | 1 |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2 | 1 | 5 | 1 |
| » | Fermo | 2 | — | 40 | — |
| Bari delle Puglie | Barletta | — | 1 | — | 1 |
| Ferrara | Cento | 1 | — | 1 | — |
| Firenze | Firenze | 1 | — | 1 | — |
| Forlì | Cesena | 1 | — | 1 | — |
| Macerata | Macerata | — | 2 | — | 2 |
| Mantova | Mantova | 1 | — | 1 | 1 |
| Modena | Mirandola | 1 | — | 7 | — |
| | | 10 | 4 | 57 | 6 |

**Morva.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari delle Puglie. | Barletta | — | 1 | — | 1 |
| Bologna | Bologna | — | 1 | — | 1 |
| Lecce | Brindisi | — | 2 | — | 2 |
| Livorno | Livorno | 1 | — | 1 | — |
| Parma | Parma | 1 | — | 1 | — |
| Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | 1 | — | 1 | — |
| Salerno | Salerno (*b*) | 1 | — | 1 | — |
| Verona | Verona | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | | 7 | 5 | 7 | 7 |

**Farcino criptococcico.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari delle Puglie | Bari | 1 | — | 1 | — |
| Caltanissetta | Caltanissetta | 1 | — | 2 | — |
| Napoli | Castellammare di St | — | 1 | — | 1 |
| Salerno | Salerno | 1 | — | 1 | — |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 3 | 2 | 4 | 2 |

**Rogna.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Campobasso | Vasto | 1 | — | 1 | — |
| Piacenza | Piacenza | 1 | — | 1 | — |
| Porto Maurizio | San Remo | — | 1 | — | 1 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 |

**Morbo coitale maligno.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Alessandria | 1 | — | 1 | — |
| » | Casale Monferrato | 3 | — | 3 | — |
| Piacenza | Fiorenzuola d'Arda | 1 | — | 1 | — |
| » | Piacenza | 6 | — | 7 | — |
| | | 11 | — | 12 | — |

**Rabbia.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì | Cesena | — | 1 | — | 1 |

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero dei distretti politici | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattie | | |
| Carbonchio ematico | 9 | 12 | 13 |
| Carbonchio sintomatico | 3 | 3 | 4 |
| Afta epizootica | 40 | 910 | 5353 |
| Colera dei polli | 2 | 4 | 22 |
| Malattie nfettive dei suini | 9 | 14 | 63 |
| Morva | 8 | 12 | 14 |
| Fareino criptococcico | 5 | 5 | 6 |
| Rogna | 3 | 3 | 3 |
| Morbo coitale maligno | 2 | 11 | 12 |
| Rabbia | 1 | 1 | 1 |
| Tubercolosi bovina | — | — | — |
| Peste aviaria | — | — | — |
| Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore | — | — | — |

## Beollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 27 ottobre al 2 novembre 1919.

| GOVERNATORATO | DISTRETTO POLITICO | Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Afta epizootica.** | | | | |
| Dalmazia | Zara | 4 | — | 41 | — |
| Trentino | Ampezzo | 8 | — | 40 | — |
| » | Bolzano | 22 | — | 272 | — |
| » | Borgo | 9 | — | 19 | 4 |
| » | Bressanone | 8 | 4 | 27 | 9 |
| » | Brunico | 25 | — | 319 | 1 |
| » | Cavalese | 8 | — | 81 | — |
| » | Cles | 38 | — | 550 | 39 |
| » | Merano | 21 | — | 111 | — |
| » | Mezolombardo | 8 | — | 51 | 13 |
| » | Primiero | 4 | — | 36 | 1 |
| » | Rovereto | 15 | 3 | 142 | 21 |
| » | Slandro | 17 | 2 | 186 | 6 |
| » | Trento | 19 | 1 | 156 | 4 |
| Venezia Giulia | Capodistria | 7 | — | 574 | 2 |
| » | Gorizia | 2 | — | 2 | — |
| » | Gradisca | 4 | — | 10 | 31 |
| » | Monfalcone | 11 | — | 34 | 10 |
| » | Parenzo | 9 | 1 | 97 | 1 |
| » | Pisino | 4 | — | 426 | 5 |
| » | Postumia | 6 | — | 36 | — |
| » | Sesana | 8 | — | 36 | — |
| » | Tolmino | — | 2 | — | 2 |
| » | Trieste | 1 | — | 8 | — |
| » | Volosca | 4 | — | 143 | — |
| | | 257 | 13 | 3441 | 149 |
| | **Rogna.** | | | | |
| Dalmazia | Bencovaz | 2 | — | 3 | — |
| » | Knin | 2 | — | 11 | — |
| » | Zara | 2 | — | 7 | — |
| Trentino | Bolzano | 5 | — | 6 | — |
| » | Borgo | 9 | 8 | 18 | 90 |
| » | Cles | 7 | — | 30 | 1 |
| » | Mezolombardo | 6 | — | 29 | — |
| » | Riva | 8 | — | 31 | — |
| » | Tione | 36 | — | 140 | — |
| Venezia Giulia | Capodistria | 1 | — | 2 | — |
| » | Gorizia | 3 | — | 5 | — |
| » | Longatico | 1 | — | 1 | — |
| » | Monfalcone | 2 | — | 5 | — |
| » | Postumia | 9 | — | 10 | — |
| » | Sesana | 5 | — | 11 | — |
| » | Volosca | 3 | — | 37 | — |
| | | 101 | 8 | 346 | 91 |
| | **Vaiuolo ovino.** | | | | |
| Dalmazia | Bencovaz | 3 | — | 31 | — |
| » | Knin | 3 | — | 11 | — |
| » | Sebenico | 1 | — | 24 | — |
| » | Zara | 3 | — | 59 | — |
| | | 10 | — | 125 | — |
| | **Malattie infettive dei suini.** | | | | |
| Dalmazia | Knin | 3 | — | 44 | — |
| » | Zara | 1 | — | 1 | — |
| Trentino | Borgo | 1 | — | 4 | — |
| » | Cles | 4 | — | 11 | — |
| Venezia Giulia | Capodistria | — | 1 | — | 1 |
| » | Parenzo | 2 | — | 6 | — |
| | | 11 | 1 | 66 | 1 |
| | **Carbonchio ematico.** | | | | |
| Dalmazia | Zara | 1 | 1 | 3 | — |
| Venezia Giulia | Postumia | — | — | — | 2 |
| | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | **Colera dei polli.** | | | | |
| Trentino | Trento | 1 | — | 2 | — |

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero dei distretti politici | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattia | | |
| Afta epizootica | 25 | 270 | 3590 |
| Rogna | 16 | 109 | 437 |
| Vaiuolo ovino | 4 | 10 | 125 |
| Malattie infettive dei suini | 6 | 12 | 67 |
| Carbonchio ematico | 2 | 2 | 5 |
| Carbonchio sintomatico | — | — | — |
| Colera dei polli | 1 | 1 | 2 |

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 gennaio 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) . . | 79 70 | — |
| 3,50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 86.49 | — |

**Corso medio dei cambi.**

del giorno 13 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

**Parigi 120,99 — Londra 50,38 — Svizzera 238 00 — New York 13 41 — Oro 199.75**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale imposte dirette sui redditi.*

Con R. decreto 6 ottobre 1919:

**Rugiadini** Torello, applicato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di altri quattro mesi, a decorrere dal 1° ottobre stesso.

Con R. decreto 16 ottobre 1919:

**Marullo** Salvatore, agente di 1ª classe dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1° ottobre stesso.

Con R. decreto 6 novembre 1919:

**Chimenz** Brillantino, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Con R. decreto 13 novembre 1919:

**Scardia** Carlo, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO

**Domenica, 21 dicembre 1919.**

(Continuazione).

Presidenza del presidente ORLANDO.

*Seguito della discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.*

CORRADINI. Esprime fiducia che il Governo ispirerà la sua azione a principî sinceramente democratici e questi principî saprà coraggiosamente applicare così nel campo della politica estera come nel campo della polica interna e nel campo finanziario economico e sociale. (*Applausi a sinistra*).

LABRIOLA, a nome del partito socialista autonomo, dichiara che voterà contro l'ordine del giorno accettato dal Governo.

Ricorda la dichiarazione di voto fatta nel luglio scorso, a nome [illegible] dell'onorevole Bonomi e constata che le previsioni pessimistiche di allora si sono avverate, poichè il Governo stesso ha dovuto riconoscere la sua impotenza a risolvere tutte le questioni di ordine internazionale, interno e finanziario che incombono in quest'ora sul paese.

Afferma che il gruppo socialista autonomo intende dare il suo contributo ad un'opera che avvii la democrazia operaia a realizzare i fini comuni del socialismo.

Rileva che il risultato delle recenti elezioni, condanna dei metodi e delle finalità di Governo del passato, impongono un mutamento radicale di indirizzo e di fini, e ammonisce che è questa l'ora delle virili decisioni. (*Applausi*).

CAMERA GIOVANNI, dichiara anche a nome dei democratici costituzionali che egli ed i suoi amici voteranno la fiducia al Governo sull'esercizio provvisorio. Tale decisione è determinata da considerazioni d'indole complessa ricavate dalle risultanze della esposizione finanziaria e dalle dichiarazioni dell'onorevole Nitti.

Considera sia giunto il tempo di provvedere alla riforma della pubblica Amministrazione in rapporto a quella degli Enti locali, come sia anche matura la riforma tributaria in generale in rapporto a questi Enti.

Afferma la necessità di raggiungere l'equilibrio finanziario attraverso una coraggiosa politica di riforme, che integri il bilancio economico e finanziario del paese.

Trova giunto il momento di iniziare una riforma doganale, che tenga conto delle fonti della produzione e della ricchezza nazionale con criteri più rispondenti alla realtà del bisogno delle materie prime, perchè si ristabilisca l'equilibrio fra l'importazione e l'esportazione.

Devesi riconoscere la necessità di colpire le ricchezze di guerra, creando quella proporzione che dia al popolo la sensazione di una sincera giustizia tributaria.

Conclude essere necessario anche di arrivare a trasformazioni politico-sociali proporzionate ai nuovi orizzonti della borghesia e del proletariato, come binomio collaborante alla elevazione del popolo italiano.

GASPAROTTO, darà voto contrario al Governo, per la sua condotta incerta e contraddittoria, mentre il paese reclama una politica energica e risoluta di rigenerazione economica, finanziaria e sociale del paese. (*Applausi*).

BACCI GIOVANNI, a nome del gruppo socialista, contro certi tentativi di risurrezione parlamentare, sente il dovere di insorgere e di dichiarare al paese e alla Camera che orgoglio del partito socialista è di essere solo contro tutti. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Respinge come oltraggioso per il partito l'invito, che gli è stato rivolto dall'onorevole Nitti, di collaborare con un Governo borghese.

Ogni proposta di collaborazione è stata respinta dal partito socialista, il quale, sempre coerente a sè stesso, usa lo stesso linguaggio sia in piazza, sia in Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Il gruppo voterà pertanto contro il Governo, soprattutto come riaffermazione del principio della lotta di classe che è il fondamento del programma e dell'azione del partito. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FERA, dichiara che il gruppo radicale voterà favorevolmente all'ordine del giorno accettato dal Governo. Di fronte alla costituzione dei due forti nuclei dei socialisti e dei popolari, è necessario che tutte le forze intermedie liberali si uniscano, e cadano le sterili distinzioni di gruppi personali, infecondi di idee e di opere.

E l'oratore è convinto che le forze democratiche insieme unite, abbiano ancora la forza di tener salda la compagine nazionale e di disciplinare le irruenti energie socialiste, attuando tutte le trasformazioni possibili, imposte dai tempi nuovi e dalle esigenze di una nuova e più elevata civiltà. (*Applausi*).

PRESIDENTE, indice la votazione sull'ordine del giorno dell'onorevole Miliani: « La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione dell'articolo », sul quale è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Amendola, Chianese, Philipson, Giaracà,

Zito, Improta, Verderame, Grimaldi, Ranieri, Troylo, Arnoni, Porzio, Corradini, Cutrufelli e Pennisi.

MORISANI, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono *Sì*:

Agnesi — Albanese — Alessio Giulio — Amato — Amendola — Amici — Anile — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Felice — Baglioni Silvestro — Balsano — Banderali — Baracco — Baviera — Bazoli — Belotti Bortolo — Benedetti — Beneduce Giuseppe — Bertini Giovanni — Beretta — Bertolino Bertone — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Boccieri — Boggiano — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Paolo — Bosco — Boselli — Brancoli — Brezzi — Brusasca — Bubbio — Buonocore.

Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Cancellieri — Capasso — Caporali — Cappa — Cappellieri — Cappellotto — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Casoli — Castellino — Cattini — Cavalli — Cavazzoni — Celli — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Cocco-Ortu — Colajanni — Colella — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Corradini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

De Benedictis — De Cristofaro — Degni — De Micheli Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Pietra — Donati Guido — Dore.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farina Mattia — Fera — Fiamingo — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fronda — Frova Ottavio — Fulci.

Galla — Gallenga — Gentile — Giaracà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grassi — Grimaldi — Gronchi — Guarienti — Guaccero — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli.

Lanzara — La Pegna — Lembo — Lissia — Lo Monte — Longinotti — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Marconcini — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Masciantonio — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Mazzarella — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Mezzanotte — Micheli — Miceli Picardi — Milani Fulvio — Miliani Giovan Battista — Montini — Morisani — Murgia — Murialdi.

Nava — Negretti — Nitti.

Olivetti.

Padulli — Pallastrelli — Pantano — Paparo — Paratore — Pasquale — Peano — Pecoraro — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Piva — Poggi — Porzio — Preda.

Raineri — Reale — Rocco — Rodinò — Rosadi Giovanni — Ressati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini.

Salvadori Guido — Sandrini — Sandroni — Sanjust — Sanna — Satta-Branca — Schiavon — Sgobbo — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spetrino — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tangorra — Tedesco Ettore — Tescione — Tonetti — Tono — Torre — Tosti — Tovini — Troilo — Tupini — Turano.

Ursi.

Vacca — Vassallo Ernesto — Vecchio — Verderame — Venditti — Visocchi.

Zaccone — Zegretti — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Rispondono *No*:

Abbo — Abisso — Agostini — Agostinone — Albertelli — Alice — Angioni — Argentieri.

Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baldassarre — Baldini — Baratta — Barberis — Basso — Beghi — Bellagarda — Belloni — Bellotti Pietro — Beltrami — Beneduce Alberto — Benelli — Bentini — Berardelli — Berenini — Bergamo — Betti — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Binotti — Bisogni — Bocconi — Bombacci — Bonardi — Bonato — Bonomi Ivanoe — Bosi — Brugnola — Brunelli — Brunialti — Bucco — Buffoni — Buggino.

Cagnoni — Calò — Campanini — Campi — Canevari — Capocchi — Carazzolo — Caroti — Carusi — Casalini — Cavallera — Cazzamalli — Celesia — Cerabona — Chiesa — Ciccotti Scozzese — Ciriani — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Celesimo — Corsi — Cosattini — Croce.

D'Agata — D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Capitani — De Felice Giuffrida — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michelis Paolo — De Viti de Marco — Di Giorgio — Di Giovanni Edoardo — Donati Pio — Drago — Dugoni.

Farini Pietro — Favia — Federzoni — Ferrari Enrico — Ferrari Eusebio — Filippini — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Frontini.

Galeno — Gallani — Gallavresi — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Girardini — Giulietti — Grandi Ferdinando — Graziadei — Grilli — Grossi Leonello — Guarino.

Janni.

Labriola — Lanza di Trabia — Lazzari — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Lopardi — Lo Piano — Lodovici.

Macaggi — Maestri — Majolo — Maitilasso — Malatesta — Mancini — Manes — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marzi — Mascagni — Mastino — Matteotti — Maury — Mazzolani — Merloni — Meschiari — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Morgari — Morini — Mucci Leone — Murari — Musatti.

Niccolai.

Pacchi — Pancamo — Panebianco — Pasqualino-Vassallo — Pavan — Piccoli — Piemonte — Pilati — Pirolini — Pistoja.

Quaglino — Quarantini.

Raboizana — Radi — Raimondo — Recalcati — Reina — Renda — Riba — Riboldi — Riccio — Roberto — Rondani — Rossi Francesco — Rossini — Russo.

Salandra — Salvatori Luigi — Salvemini — Sandulli — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Sbaraglini — Scagliotti — Scarabello — Scialabba — Scialoja — Serrati — Siciliani — Sighieri — Smorti — Spagnoli — Storchi — Susi.

Targetti — Tassinari — Todeschini — Tofani — Tonello — Trentin — Treves — Trevisani — Trozzi — Turati.

Vacirca — Vallone — Vella — Venisti — Vigna — Volpi.

Zanardi — Zanzi — Zerboglio — Zibordi.

Sono in congedo:

Agnelli.

Ciuffelli.

Filesi.

Mareora.

È ammalato:

Rindone.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Miliani:

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 458 |
| Maggioranza | 230 |
| Hanno risposto *sì* | 242 |
| Hanno risposto *no* | 216 |

(*La Camera approva l'ordine del giorno dell'onorevole Miliani — Commenti animati*).

PRESIDENTE, pone a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Zanardi

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

GRONCHI, sull'ordine del giorno dell'onorevole Frola, a nome del partito popolare dichiara

dell'ordine del giorno dell'onorevole Frola, egli ed i suoi amici voteranno contro perchè troppo generico nelle sue motivazioni.

PRESIDENTE, pone a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Frola.

(*Dopo prova e controprova non è approvato — Rumori all'estrema sinistra*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, sull'ordine del giorno dell'onorevole Giuseppe Bianchi, dichiara che presenterà al più presto alla Camera i decreti-leggi riflettenti le assicurazioni sociali.

BIANCHI GIUSEPPE, prende atto e non insiste sul suo ordine del giorno.

PRESIDENTE, pone a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Cosattini.

(*Non è approvato*).

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Matteotti sulla politica finanziaria.

(*Non è approvato*).

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Alessio.

(*E' approvato*).

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Malatesta:

« La Camera invita il Governo a ripristinare immediatamente la libertà di stampa ».

CAMERONI, si augura che la questione di Fiume, alla cui soluzione il Governo ha sottoposto la soppressione della censura, sia presto risoluta.

Perchè non vengano creati imbarazzi al Governo in questo delicato momento internazionale, l'oratore e gli amici del gruppo popolare voteranno contro.

TORRE, dichiara che avendo sempre ritenuto dannosa la censura, voterà l'ordine del giorno Malatesta. (*Approvazioni all'estrema sinirtra*).

FONTANA, come e perchè giornalista, fu sempre contrario alla censura, voterà a favore dell'ordine del giorno Malatesta. (*Rumori*).

PRESIDENTE, pone a partito per divisione, l'ordine del giorno Malatesta.

(*Non è approvato*).

MODIGLIANI, non intende di metter in dubbio l'esatezza del computo dei voti fatto dell'Ufficio di Presidenza; ma la differenza tra i voti favorevoli e quelli contrari essendo minima, chiede che si ripeta la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE, poichè non è possibile procedere a una votazione nominale e poichè nella Presidenza non è rappresentata l'estrema sinistra, non ha difficoltà che alcuni deputati all'estrema sinistra si uniscano all'Ufficio di Presidente per procedere ad un nuovo computo dei voti.

Invita i segretari a numerare nuovamente i voti.

(*I segretari procedono al computo dei voti*).

PRESIDENTE, dichiara nuovamente che l'ordine del giorno Malatesta è respinto con cinque voti di differenza.

Segue l'ordine del giorno Salvemini.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, esorta ancora una volta l'onorevole Salvemini a non compromettere una grave questione con una votazione prematura. Se vi insisterà dovrà pregare la Camera di votare contro.

SALVEMINI, dichiara di insistere nell'ordine del giorno.

MODIGLIANI, dichiara che egli ed i suoi amici voteranno in favore (*Commenti*).

PRESIDENTE, indice la votazione per divisione.

(*L'ordine del giorno Salvemini non è approvata*).

*Annunzio di proposte di legge.*

PRESIDENTE, annuncia che i deputati Chiesa, Federzoni, Baglioni Silvestro, Merloni, Turati, Lo Piano, Giuffrida e Carusi hanno presentato proposte di legge, che saranno inviate agli Uffici per l'ammissione alla lettura. (*Continua*).

# CRONACA ITALIANA

**Per il prestito nazionale.** — Nel vasto salone della Camera di commercio di Torino, il ministro del tesoro on. Schanzer, tenne ieri l'altro un discorso per la propaganda al prestito nazionale.

L'on. ministro, concludendo, disse fra l'altro che dobbiamo conseguire un risultato veramente grande, dimostrando cioè all'estero che l'Italia non vuole perdere i frutti della sua vittoria, e che essa merita il credito e la fiducia che gl'italiani mostrano di avere in se stessi.

Il discorso dell'on. Schanzer - che la ristrettezza dello spazio non ci consente di riassumere - fu in parecchi punti vivamente applaudito e coronato in fine da una lunga ovazione.

Nello stesso giorno al teatro Sociale di Como, l'on. Bellotti, sottosegretario di Stato pel tesoro, dopo d'aver ricordato le difficoltà dell'ora, spiegò la funzione del prestito sull'economia pubblica, specialmente in rapporto al cambio ed all'alto costo della vita.

L'on. Bellotti concluse con un fervido appello di patriottismo e di fede negli alti destini della patria.

Il Comitato locale delle Banche consorziate di Genova comunica che la sottoscrizione al prestito nazionale a tutt'oggi ammonta a 521,835,000 lire.

Il senatore Bombrini ha sottoscritto per 10 milioni, il conte Carlo Raggio per 1 milione e le Società industrie cotoniere italiane e italo-americana per il petrolio per un milione ciascuna.

Il comm. Giuseppe Martinelli, da più anni residende a Rio de Janeiro, ha sottoscritto per 10 milioni di lire.

Le sottoscrizioni a Bologna ammontano sinora a 521,615,300 lire.

# TELEGRAMMI "STEFANI"

SARAGOZZA, 11. — Tutti i soldati che si erano ammutinati saranno giudicati dal Consiglio di guerra ordinario.

Tutti gli scioperanti hannno ripreso il lavoro e hanno aperto una sottoscrizione in favore delle vittime dell'ammutinamento.

PARIGI, 12, ore 17,30 (ritardato). — Ieri Nitti, Lloyd George e Clémenceau hanno tenuto un lungo colloquio.

Stamane è stata ripresa la discussione per l'Adriatico, alla quale è intervenuto anche Trumbic, il quale ha completato l'esposizione da lui iniziata sabato.

Alle ore 10 é stato introdotto nella conferenza Venizelos.

Nel pomeriggio l'on. Nitti ha avuto un lungo colloquio con Clémenceau e più tardi col presidente Poincaré.

Nulla ancora si conosce dell'orientamento dato a questi negoziati.

Alcuni giornali parigini accennano velatamente ad una soluzione favorevole dell'Italia.

ADALIA, 12. — L'apparecchio staffetta Caproni 450 con piloti Scavini e Bonalumi partito ieri da Salonicco alle ore 9,30 è arrivato felicemente ad Adalia alle ore 15,30.

La preparazione dei campi finora verificata risulta perfetta.

SOFIA, 12. — Una Nota ufficiosa dice: Le voci sparse circa un preteso movimento rivoluzionario in Bulgaria sono prive di ogni fondamento. Non si tratta che di uno sciopero di ferrovieri e di alcune dimostrazioni locali, naturale conseguenza del caro-viveri, e non di sciopero contro le istituzioni costituzionali ed il regime sociale della Bulgaria.

WASHINGTON, 13. — Il presidente Wilson ha indetto la convocazione della prima riunione della Società delle nazioni.

ZURIGO, 13. — Il presidente ed il Governo tedesco hanno diretto un lungo appello alle popolazioni dei territori che la Germania è costretta ad abbandonare.

PARIGI, 13. — Il Consiglio esecutivo della Società delle nazioni il 16 corrente nominerà una Commissione incaricata di fissare i confini del bacino della Sarre.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*